



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 28/11/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013

Il giorno 28/11/2013, alle ore 20:00, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il SINDACO, BORGONOVO RICCARDO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: BORGONOVO RICCARDO, CAPITANIO MAURO, PALAIA TEODOSIO, MAGNI PAOLO WALTER, BORMIOLI PIER GIORGIO, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI

**BORGONOVO RICCARDO
MANDELLI ITALO
CAPITANIO MAURO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
CALVI GIULIANO
VALSECCHI ANNA MARIA
BERETTA GIULIANO
BRAMBILLA ROBERTO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
LISSONI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
VALERA ANNA MARIA
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO
GAROFOLLO ROSANNA**

ASSENTI

**TERUZZI EDOARDO
LISSONI MARCO**

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 19

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013

Sindaco: Lascia la parola al Vicesindaco Mauro Capitanio, che illustra l'emendamento pervenuto al protocollo del Comune con il n. 25635 del 27.11.2013.

Vicesindaco Mauro Capitanio: illustra l'emendamento alla presente deliberazione presentato dai consiglieri comunali di maggioranza Andrea Antonio Brambilla, Mauro Capitanio e Italo Mandelli, prot.n. 25635 del 27.11.2013 con il quale intendono impiegare le maggiori risorse che si possono prevedere nell'anno 2013 per abbassare l'aliquota IMU al 9,60 per mille, anziché al 10,60 per mille, così come era previsto.

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

Sindaco: Esaurita la discussione pone in votazione l'emendamento alla presente delibera, dopo di che si procederà alla votazione della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- con le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 23/2011 è istituita l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato decreto legislativo 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e la legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono intervenuti ulteriormente nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria;
- da ultimo, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di imposta municipale propria dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, con le modificazioni della legge di conversione;

Visto, inoltre, che l'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 introduce rilevanti novità nella ridefinizione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali e nella disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'imposta municipale propria;

Considerato, in particolare, che con la legge 228/2012 è stato previsto:

- la destinazione ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, conseguentemente all'abrogazione della riserva di legge, prevista al comma 11 del citato art. 13 del decreto legge 201/2011, che attribuiva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- l'attribuzione allo Stato dell'intera quota del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento; ai comuni è consentito aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base con attribuzione ai comuni dell'intero differenziale di gettito dovuto per l'aliquota più elevata;
- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;

Considerato che l'art. 13 del decreto legge 201/2011 ha stabilito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 228/2012, le seguenti aliquote per ciascuna tipologia di immobile, con possibilità per i comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- aliquota base dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento o di diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, fatta eccezione per gli immobili di categoria D, per i quali è possibile procedere al solo aumento, essendo il gettito ad aliquota base di competenza statale;
- aliquota per l'abitazione principale dello 0,40 per cento, con possibilità di aumento o di diminuzione sino a 0,20 punti percentuali;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,20 per cento, con possibilità di diminuzione sino a 0,10 punti percentuali, fatta eccezione per gli immobili di categoria D, per i quali è possibile procedere al solo aumento, essendo il gettito ad aliquota base di competenza statale;

Visto, altresì, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, al quale il suindicato decreto legge 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta municipale propria a valere per l'anno 2013;

Considerato che con l'art. 16 del decreto legge 95/2012 (c.d. spending review) sono state apportate notevoli riduzioni ai trasferimenti statali a favore dei comuni;

Visto l'emendamento prot.n. 25635 del 27.11.2013 presentato dai consiglieri di maggioranza di cui sopra (allegato A);

Visto che sullo stesso il consiglio Comunale si è espresso con la seguente votazione a scrutinio palese:

- Consiglieri presenti	n. 18
- Consiglieri astenuti	n. 1 (Rosanna Garofolo)
- Consiglieri votanti	n.17
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	n. 6 (Lissoni Antonio, Magni Alessandro, Valera Anna Maria, Grassi Nadia, Pozzi Ambrogio, Mandelli Claudio)

Pertanto sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, **l'emendamento prot. n. 25635 del 27.11.2013 (Allegato A) è APPROVATO;**

Atteso, quindi, che per effetto delle previsioni normative sopra richiamate e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, e tenuto conto dell'approvazione dell'emendamento prot.n. 25635 del 27.11.2013 occorre determinarsi come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del	0,96 per cento
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote così come indicate a fianco di ciascuna di esse:	
1)	Abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze e alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133:

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanze e Contabilità (art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000);

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri astenuti n. 1 (Rosanna Garofolo)
- Consiglieri votanti n.17
- VOTI FAVOREVOLI n. 11
- VOTI CONTRARI n. 6 (Lissoni Antonio, Magni Alessandro, Valera Anna Maria, Grassi Nadia, Pozzi Ambrogio, Mandelli Claudio)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale dell'imposta municipale propria a valere dal 1° gennaio 2013:

Aliquota ordinaria nella misura del	0,96 per cento
ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote così come indicate a fianco di ciascuna di esse:	
1)	Abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze e alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133:

2) Di stabilire nella misura di **euro 200,00** la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate;

3) Di dare atto che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

4) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2013.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 6 (Lissoni Antonio, Magni Alessandro, Valera Anna Maria, Grassi Nadia, Pozzi Ambrogio, Mandelli Claudio), astenuti n. 1 (Rosanna Garofolo), espressi in forma palese, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BORGONOVO RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA
